



Comune di Vignate
Città metropolitana di Milano

Ordinanza N. 15/2020

Data di registrazione 07/08/2020

Prot. 11927

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE CONTENENTE DISPOSIZIONI VOLTE A CONTRASTARE FENOMENI LEGATI ALL'ABUSO DI BEVANDE ALCOLICHE NELLE AREE VERDI E AREE DI PARCHEGGIO.

IL SINDACO

Premesso che:

in alcune zone del territorio comunale le conseguenze sociali e personali che derivano dall'abuso di alcol hanno assunto, con l'approvazione della L. n. 125/2001 "Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati", la valenza di interesse generale giuridicamente protetto, e considerato altresì che l'art. 8 della L. 18/04/2017 n. 48 l'art. 50, comma 5 del T.U.E.L. (Testo unico degli enti locali), introduce per il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti "in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche". Viene altresì aggiunto al comma 7 dell'art. 50 la possibilità per il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, di disporre per un periodo non superiore a 60 giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.

Preso atto che:

In diverse aree del tessuto urbano, si registra, sempre più frequentemente il fenomeno dell'abbandono sugli spazi pubblici scoperti (parcheggi e aree verdi) di contenitori di bevande in vetro, che non essendo conferiti negli appositi contenitori, vengono a costituire un oggettivo stato di pericolo per l'utenza che si trovi a fruire in modo corretto degli spazi pubblici sopracitati.

Preso atto che la presenza di bottiglie in vetro, sia intere che in frantumi, costituisce un serio fattore di rischio per la circolazione veicolare e pedonale, con la possibilità del verificarsi di incidenti, anche gravi dovuti alla presenza dei rifiuti sopracitati sulle sedi stradali e i percorsi

pedonali, ed inoltre costituisce un fattore di mancata igiene e decoro.

Considerato che le azioni di prevenzione e di contrasto messe in atto precedentemente hanno avuto effetti parziali, anche in considerazione del fatto che l'abbandono dei suddetti contenitori in vetro si verifica con maggiore frequenza in orari serali e notturni, rendendo difficoltoso il controllo.

Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto del fenomeno citato si ritiene debba coinvolgere anche i pubblici esercizi, che in vario modo, possono contribuire alla riduzione di quanto evidenziato, verificato che, oltre la problematica suddetta, e comunque ad essa collegato vi è il fenomeno dell'aumento consumo di bevande alcoliche negli spazi pubblici sopraccitati, che, specie se effettuato da gruppi di persone, porta a determinare gli effetti del consumo eccessivo di alcool con i conseguenti schiamazzi, risse, violenze che oltre a mettere a rischio l'incolumità dei soggetti coinvolti, arrecano molestia e disturbo agli altri frequentatori degli spazi pubblici e rendono necessari ripetuti interventi da parte delle forze dell'ordine.

Visti gli Art. 25 e 49 del Regolamento di Polizia Urbana.

Visto l'Art.50 c. 7 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

Il D.M. 5 agosto 2008;

La L. n. 689/81 e successive modificazioni;

Il Regio Decreto n. 773/1931 e relativo regolamento di esecuzione;

Il D.lgs. n. 114/98 e s.m.i.;

Visto

l'art. 31 del Decreto Legge n. 201 del 06/12/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale: "Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali";

Dato atto

che le misure disposte con il presente provvedimento risultano connesse a finalità di tutela della salute, dell'ambiente e dei beni culturali e pertanto pienamente coerenti rispetto dettato di cui alla sopraccitata normativa, nonché all'impianto normativo vigente, trattandosi di atto confacente ed idoneo a garantire le esigenze di tutela di problematiche di ordine sociale, ambientale e culturale, al fine di contemperare gli interessi degli operatori e degli avventori con quelli connessi al diritto alla salute dei passanti, della cittadinanza residente e delle forze di polizia, nonché alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale;

Visto

l'art. 50: decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 che espressamente prevede al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di

pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;

Visto

l'art. 54, c. 4-bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., così modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b), decreto-legge n. 14 del 2017 secondo cui "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti".

Considerato che

la situazione di urgenza consente all'amministrazione l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90 nei confronti dei singoli destinatari del provvedimento;

ORDINA

Per le motivazioni illustrate in premessa, a decorrere dal giorno 09/08/2020 e per 60 giorni consecutivi fino al 07/10/2020 ai cittadini e alle tipologie di operatori economici di seguito indicate presenti nel territorio comunale:

1. Nelle aree verdi e aree di parcheggio è fatto divieto del consumo di bevande alcoliche, sia in contenitori di vetro che in qualunque altro materiale.
2. In tutti i pubblici esercizi è fatto divieto di vendita e cessione a qualsiasi titolo di bevande per asporto, sia alcoliche (di qualunque gradazione), che non alcoliche in contenitori di vetro, a partire dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del giorno successivo.

Resta lecita, anche all'interno dell'orario di cui alla limitazione sopraccitata, la somministrazione di bevande anche in contenitori di vetro purché il consumo avvenga all'interno dei pubblici esercizi o nelle infrastrutture esterne (tavolini, panchine, ombrelloni), gestite dal personale addetto, e purché il contenitore venga immediatamente conferito dal consumatore in appositi recipienti predisposti, a cura del gestore, all'interno del locale e nelle sue pertinenze sopraccitate.

E' fatto comunque obbligo al gestore di provvedere con immediatezza, al termine del consumo, al ritiro dei contenitori in vetro rimasti eventualmente abbandonati e al loro conferimento negli appositi contenitori sopraccitati.

SANZIONE E CONTROLLI

L'inosservanza della presente ordinanza rappresenta illecito amministrativo ed è punibile, ai sensi dell'art. 7bis, c. 1 e 1bis del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. con la sanzione pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma in misura ridotta (Euro 50,00).

In caso di recidiva alle violazioni delle prescrizioni disposte al punto 2, verrà disposta la chiusura dell'esercizio da tre a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nell'arco della validità della presente ordinanza, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta. La verifica dell'ottemperanza alla presente ordinanza sarà effettuata da tutte le Forze di Polizia e dalla Polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al T.A.R. Lombardia entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento o in alternativa, quale ricorso straordinario, al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e pubblicazione sul sito internet del Comune di Vignate;
- che venga data massima diffusione, all'interno del territorio comunale, della presente ordinanza, predisponendo la necessaria cartellonistica da apporre nei luoghi pubblici;
- di trasmettere la presente a:
Compagnia Guardia di Finanza di Gorgonzola
Stazione dei Carabinieri di Melzo
Servizio Igiene Pubblica A.T.S.

Vignate, 07/08/2020

Il Sindaco
Gobbi Paolo



